

AUTOCERTIFICAZIONE CRS (*Common Reporting Standard*)

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

(l'Autocertificazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei firmatari del Modulo di sottoscrizione del Fondo)

Denominazione sociale _____

Sede legale _____

Stato _____

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RESIDENZA FISCALE

Stato di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo stato di residenza ⁽¹⁾	Indicare la motivazione per cui non è disponibile un numero di identificazione fiscale ⁽²⁾

ISTITUZIONE FINANZIARIA

- Entità di investimento di giurisdizione non partecipante gestita da altra istituzione finanziaria
 - Con una o più persone che esercitano il controllo (*Compilare la sezione I*)
 - Senza una o più persone che esercitano il controllo
- Entità di investimento di giurisdizione partecipante gestita da altra istituzione finanziaria
- Altra entità di investimento
- Istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento (un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia o un'impresa di assicurazioni specificata)

Nel caso di compilazione della presente sezione indicare il codice GIIN dell'istituzione finanziaria (se posseduto)

GIIN: _____

¹ Il termine designa un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale, rilasciato dallo stato in cui è residente ai fini fiscali.

¹ Indicare una delle seguenti ragioni: a) lo stato di residenza non rilascia il codice fiscale; b) lo stato non include il numero di identificazione fiscale tra i dati da scambiare.

ENTITA' NON FINANZIARIA

Active NFE

- Società di capitali quotata su uno o più mercati regolamentati
(Indicare mercato/i di quotazione)

- Società di capitali, che sia un'entità collegata ad una società di capitali quotata su uno o più mercati regolamentati
(Indicare il nome della società quotata e il mercato/i di quotazione)

- Entità statale
- Organizzazione internazionale
- Banca centrale

- Altra tipologia di Active NFE

Passive NFE

- Passive NFE
 - Con una o più persone che esercitano il controllo *(Compilare la sezione I)*
 - Senza una o più persone che esercitano il controllo

SEZIONE I- PERSONE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SU UNA PASSIVE NFE

NOME e COGNOME _____

Data di nascita ___/___/___

Città di Nascita _____

Paese di Nascita _____

Stato di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo stato di residenza ⁽³⁾	Indicare la motivazione per cui non è disponibile un numero di identificazione fiscale ⁽⁴⁾

³ Il termine designa un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale, rilasciato dallo stato in cui è residente ai fini fiscali.

⁴ Indicare una delle seguenti motivazioni: a) lo stato di residenza non rilascia il codice fiscale; b) lo stato di residenza non include il numero di identificazione fiscale tra i dati da scambiare.

Tipologia di persona che esercita il controllo -titolare effettivo (vedi Glossario)

- CP of legal person - ownership
- CP of legal person - other means
- CP of legal person - senior managing official
- CP of legal arrangement - trust - settlor
- CP of legal arrangement - trust - trustee
- CP of legal arrangement - trust - protector
- CP of legal arrangement - trust - beneficiary
- CP of legal arrangement - trust - other
- CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent
- CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent
- CP of legal arrangement - other - protector-equivalent
- CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent
- CP of legal arrangement - other - other-equivalent

Il sottoscritto _____ dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente certificazione sono vere e che comunicherà tempestivamente all'istituzione finanziaria ogni circostanza che determini una modifica del proprio status.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante di _____ dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente certificazione sono vere e che comunicherà tempestivamente all'istituzione finanziaria ogni circostanza determini una modifica del proprio status.

Data _____ Firma del Cliente _____

Timbro-Firma dell'incaricato del Collocamento _____

GLOSSARIO

Istituzione finanziaria: il termine designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento e un'impresa di assicurazioni specificata.

Istituzione di custodia: il termine designa un'entità il cui reddito lordo attribuibile alla detenzione di attività finanziarie per conto di terzi e ai servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel triennio che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, inferiore, nel periodo di esistenza dell'entità.

Istituzione di deposito: il termine designa un'entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

Entità di investimento: il termine designa un'entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:

- un'entità il cui reddito lordo derivante dall'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto di un cliente, di gestione individuale e collettiva di portafogli, di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi è pari o superiore al 50 per cento del suo reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel suo periodo di esistenza;
- un'entità il cui reddito lordo derivante dall'investimento, reinvestimento o dalla negoziazione di attività finanziarie è pari o superiore al 50 per cento del suo reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel suo periodo di esistenza, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al precedente punto.

Sono comunque escluse dalla definizione di "entità di investimento" le seguenti entità:

- le entità, diverse dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dai veicoli di investimento similari aventi come finalità l'acquisto o il finanziamento di società, la cui attività consiste essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse;
- le entità costituite da meno di ventiquattro mesi, che non esercitano un'attività economica e non l'hanno esercitata in passato e che investono il capitale al fine di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- le entità che sono in fase di liquidazione o che stanno riorganizzando le loro attività per svolgere un'attività diversa da quella di un'istituzione finanziaria e che non hanno esercitato l'attività di un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni;
- le entità che si occupano principalmente di operazioni di finanziamento ed operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non forniscono servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria.

Impresa di assicurazioni specificata: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la *holding* di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti.

Entità di investimento di giurisdizione non partecipante gestita da altra istituzione finanziaria: il termine designa un'entità estera, diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante, il cui reddito lordo derivante dall'investimento, reinvestimento o dalla negoziazione di attività finanziarie è

pari o superiore al 50 per cento del suo reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel suo periodo di esistenza ed è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o da altra entità di investimento.

Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante: il termine designa un'istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione partecipante, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non residente ai fini fiscali nella giurisdizione partecipante.

Giurisdizione partecipante: il termine designa gli Stati membri dell'Unione Europea, diversi dall'Italia, e qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione Europea ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni previste dallo Standard comune dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (c.d. "*Common Reporting Standard*").

Entità di investimento di giurisdizione partecipante gestita da altra istituzione finanziaria: il termine designa un'entità che è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante, il cui reddito lordo derivante dall'investimento, reinvestimento o dalla negoziazione di attività finanziarie sia pari o superiore al 50 per cento del suo reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel suo periodo di esistenza e che sia gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o da altra entità di investimento.

Altra entità di investimento: il termine include le entità italiane ed estere ovunque residenti ai fini fiscali, il cui reddito lordo derivante dall'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto di un cliente, di gestione individuale e collettiva di portafogli, di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi è pari o superiore al 50 per cento del loro reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel loro periodo di esistenza nonché le entità che siano istituzioni finanziarie italiane, il cui reddito lordo derivante dall'investimento, reinvestimento o dalla negoziazione di attività finanziarie è pari o superiore al 50 per cento del loro reddito lordo nel triennio che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel loro periodo di esistenza, se gestite da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o da altra entità di investimento.

Codice GIIN: il termine designa il codice di identificazione rilasciato alle istituzioni finanziarie non statunitensi dall'*Internal Revenue Service* statunitense a seguito della loro registrazione presso la suddetta autorità.

Entità non finanziaria: il termine designa un'entità diversa da un'istituzione finanziaria.

Entità collegata: il termine designa un'entità che controlla un'altra entità o le entità soggette a comune controllo.

Entità statale: il termine designa il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei suddetti soggetti, incluse le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

Organizzazione internazionale: il termine designa qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa.

Banca centrale: il termine include la Banca d'Italia nonché un'istituzione estera, diversa dal governo della giurisdizione, che, per legge o approvazione governativa, costituisce la principale autorità emittente strumenti destinati a circolare come valuta.

Altra tipologia di Active NFE: il termine include le entità non finanziarie italiane ed estere, che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- le entità, il cui reddito lordo nell'anno solare precedente o in altro adeguato periodo di rendicontazione sia costituito per meno del 50 per cento da reddito passivo e le cui attività nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione siano costituite per meno del 50 per cento da attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- le entità, diverse dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dai veicoli di investimento similari aventi quale finalità quella di acquisire o finanziarie società, la cui attività consiste essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse;
- le entità costituite da meno di ventiquattro mesi, che non esercitano un'attività economica e non l'hanno esercitata in passato e che investono il capitale al fine di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- le entità che sono in fase di liquidazione o che stanno riorganizzando le loro attività per svolgere un'attività diversa da quella di un'istituzione finanziaria e che non hanno esercitato l'attività di un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni;
- le entità che si occupano principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non forniscono servizi di finanziamento o di copertura a entità che non sono entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- le entità costituite e gestite nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative nonché le organizzazioni professionali, le unioni di operatori economici, le camere di commercio, le organizzazioni del lavoro, le organizzazioni agricole o orticole, le unioni civiche o le organizzazioni attive esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale, che siano esenti dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza; non abbiano azionisti o soci aventi un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul loro reddito o sul patrimonio; il cui reddito o patrimonio non può essere, in base alle leggi applicabili nella giurisdizione di residenza delle entità o in base ai loro atti costitutivi, distribuito o destinato a beneficio di privati o entità non caritatevoli, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole delle entità stesse, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dalle entità; il cui patrimonio esistente all'atto della liquidazione o dello scioglimento delle stesse debba essere, in base alle leggi applicabili nella loro giurisdizione di residenza o in base ai loro atti costitutivi, integralmente distribuito ad un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o devoluto al governo della giurisdizione di residenza delle entità o ad una sua suddivisione politica.

Passive NFE: il termine include le entità non finanziarie italiane ed estere, diverse da quelle indicate nella precedente definizione di “*Altra tipologia di Active NFE*”, dalle società di capitali quotate su uno o più mercati regolamentati e dalle società di capitali ad esse collegate.

Persone che esercitano il controllo: il termine designa le persone fisiche che rientrano nella definizione di “titolare effettivo” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. u), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell'allegato tecnico al medesimo decreto. Inoltre, sono incluse in tale categoria, nel caso di un *trust*, il disponente o i disponenti del *trust*, il *trustee* o i *trustees*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust* e, nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, le persone che sono in posizioni equivalenti o simili.